

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
l'Associazione Casa del Cinema di Trieste

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2024 (prot. n.210716)

e

l'Associazione Casa del Cinema di Trieste, in prosieguo denominata anche "Casa del Cinema", con sede legale in via Piazza Duca degli Abruzzi n. 3 CAP 34132 Trieste (TS), Codice Fiscale 90172410327, PEC: casadelcinemats@legalmail.it, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Mariella Magistri, nata a Cave (Roma), il 23/02/1949, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Associazione, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Direttivo del 26/11/24,

di seguito anche indicate "Parti",

premesse che

- l'Università degli Studi di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale e delle azioni di impegno pubblico e sociale – terza missione;

- l'Associazione Casa del Cinema di Trieste è un organismo nato nel 2009 e che riunisce le principali associazioni di cultura cinematografica triestine, ovvero Alpe Adria Cinema, Anno Uno, La Cappella Underground, Maremetraggio, Soc. Coop. Bonaventura - Teatro Miela e Trieste Film Hub - Casa del Cinema, ed ha, tra le finalità statutarie, il perseguire, senza fini di lucro, le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria e in particolare si prefigge di contribuire allo sviluppo delle conoscenze, delle ricerche e allo scambio di esperienze nella cultura del cinema, dell'audiovisivo e del teatro, anche provvedendo alla crescita culturale delle figure operanti nel settore.

L'Associazione si propone inoltre di promuovere attività per la migliore diffusione della cultura regionale, nazionale ed estera nei detti settori.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), i) j), k), l), p), z) dell'art.

5 D. Lgs n. 117/2017.

L'Associazione può, nell'ambito dell'attività, promuovere e realizzare, direttamente, o in concorso con altri organismi o istituzioni, convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali e di collegamento con enti e organismi analoghi, tese a far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale nei settori: dell'industria cinematografica, dell'audiovisivo e del teatro, e in generale esercitare attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle finalità di interesse generale, nei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017;

- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'Associazione Casa del Cinema possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

- il 24 giugno 2005 l'Università e l'Associazione Alpe Adria Cinema avevano stipulato una Convenzione per promuovere la cultura cinematografica e teatrale tanto tra il pubblico generale quanto tra il pubblico costituito dagli studenti universitari, che le parti ritengono superata e da sostituire con la presente;

- vista l'esistenza di comuni interessi nello sviluppo di attività rivolte a promuovere la cultura cinematografica tanto tra il pubblico generale quanto tra il pubblico costituito dagli studenti universitari, considerata l'importanza che l'espressione cinematografica e teatrale può rivestire ai fini dell'arricchimento della formazione universitaria e visto lo spazio attualmente riservato alla storia del cinema e dello spettacolo nell'ambito di taluni corsi universitari di primo e secondo livello, nonché di corsi dottorali, i due enti intendono svolgere iniziative in collaborazione;

- nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università degli Studi di Trieste, il presente accordo, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica;

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione negli ambiti e con le modalità specificate nei successivi articoli.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

La presente convenzione non prevede specifici contributi a carico dei due Enti, ma esclusivamente l'impegno a reperire e a mettere a disposizione, ove disponibili, le risorse umane, la promozione, i materiali, e le risorse finanziarie necessarie e finalizzate allo svolgimento di specifiche attività congiuntamente concordate; le stesse saranno dettagliate con separati accordi attuativi, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 3, che verranno stipulati di volta in volta su iniziativa delle strutture interessate dell'Università e di Casa del Cinema.

In particolare, l'Università e Casa del Cinema potranno provvedere ad organizzare iniziative di reciproco interesse quali ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) iniziative dirette a fini didattici, organizzando proiezioni singole o cicli di proiezioni tematiche a supporto dell'attività didattica universitaria, riservate a studenti regolarmente iscritti all'Università e da svolgersi di preferenza in locali dell'Università;

b) attività sia di ricerca sia relative alla didattica, queste ultime finalizzate alla preparazione di tesi di ogni livello e allo svolgimento di *stage* per il conseguimento dei crediti previsti nell'ambito dei piani di studio dei corsi di laurea interessati. Tali *stage*, che si definiscono "curricolari", potranno consistere nel coinvolgimento degli studenti interessati, per esempio, in attività di supporto organizzativo, attività legate alla preparazione dei materiali per la proiezione, attività di traduzione dei testi delle sceneggiature per la realizzazione di sottotitoli, predisposizione di materiali informativi a supporto delle proiezioni e in tutte quelle altre attività che possano essere di volta in volta concordate a questo scopo tra i responsabili delle strutture coinvolte, che hanno piena facoltà di agire a tal fine. Le attività di cui ai punti a) e b) possono dare luogo all'erogazione di CFU nell'ambito dei corsi di studio interessati. A questo fine valgono le specifiche deliberazioni assunte dagli Organi competenti dell'Università;

c) attività di impegno pubblico e sociale – terza missione, che possono coinvolgere studenti e studentesse dell'Università come volontari/e nel supporto alle attività divulgative per la cittadinanza in occasione di festival e rassegne, accoglienza relatori, presentazioni al pubblico, affiancamento alla promozione delle manifestazioni via social e altri media, secondo un bando concordato tra le Parti e pubblicato sui rispettivi siti.

d) attività consistenti nell'organizzazione, in collaborazione tra le Parti, di cicli di proiezioni pubbliche in sale aperte al pubblico, che possano eventualmente essere accompagnate dallo specifico supporto e consulenza di docenti, ricercatori e ricercatrici universitari/e;

e) organizzazione di seminari e conferenze espressamente destinate al pubblico universitario, che siano tali da ottenere uno scambio di conoscenze tra Università e Casa del Cinema, con particolare riferimento alla presenza di figure come registi, sceneggiatori, autori, attori, produttori e altri professionisti e tecnici dell'arte cinematografica, critici cinematografici e storici del cinema, nell'ambito del Trieste Film Festival, del Trieste Science+Fiction Festival, del Festival I Mille Occhi, di ShortS International Film Festival e di altre rassegne, cicli, matinée o festival cinematografici legati alla Casa del Cinema;

f) predisposizione di nuovi progetti realizzati in collaborazione tra le Parti, consistenti in eventi

culturali che possano essere presentati congiuntamente ad Enti pubblici e privati per ottenere finanziamenti intesi alla loro realizzazione.

Ai fini dell'attuazione delle sopracitate tipologie di iniziative e delle altre che verranno via via individuate e concordate e in base ad accordi che saranno formulati di volta in volta, Casa del Cinema potrà mettere a disposizione il proprio catalogo multimediale e la propria esperienza organizzativa per i reperimenti del materiale non già posseduto e da noleggiare all'esterno, e l'Università potrà mettere a disposizione le proprie risorse logistiche, tecniche e di personale e si potrà rendere disponibile a promuovere, tramite i propri canali promozionali, le iniziative di Casa del Cinema, secondo le disposizioni vigenti all'interno dell'Università stessa.

Nell'ambito delle iniziative sopra citate, gli studenti dell'Università potranno ottenere:

- l'ingresso gratuito alle iniziative congiunte organizzate da Università e Casa del Cinema nei locali dell'Università;
- l'accesso alle proiezioni dei diversi Festival (Trieste Film Festival, Trieste Science+Fiction Festival, I Mille Occhi, ShorTS International Film Festival) anche mediante la concessione di accrediti riservati;
- agevolazioni per l'ingresso alle iniziative pubbliche organizzate da Casa del Cinema;
- diritto di accesso e consultazione dei materiali audiovisivi, digitali e cartacei conservati presso i locali di Casa del Cinema

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze
- attività di impegno pubblico e sociale - terza missione.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso

quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 13 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di impegno pubblico e sociale - terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il / la referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nel Prof. Massimiliano Spanu del Dipartimento di Studi Umanistici.

Per Casa del Cinema la referente è la dott.ssa Mariella Magistri.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e

notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

Casa del Cinema non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni di Casa del Cinema né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di Casa del Cinema.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da Casa del Cinema; è parimenti esclusa ogni garanzia di Casa del Cinema per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Casa del Cinema dichiara di aver preso visione e accettato le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottati dall'Università e consultabili nel sito web dell'Ateneo.

Articolo 9 – Clausola antidiscriminazione

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

Art. 10 – Borse di avviamento alla ricerca

Se ritenuto d'interesse da parte di Casa del Cinema per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell'art. 18, comma 5 lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte di Casa del Cinema. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico di Casa del Cinema, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi. La Convenzione di finanziamento *ad hoc* stipulata tra le Parti, dovrà prevedere al suo interno la necessità della prestazione di idonea garanzia da parte del soggetto finanziatore.

Articolo 11 – Spazi, attrezzature e servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

In caso di eventuale acquisizione di nuovi mezzi di ricerca o strumenti di rilievo scientifico-tecnologico per scopi di interesse comune, le Parti definiranno preventivamente il riparto dei costi da sostenere e il titolo di proprietà sulle attrezzature eventualmente da acquisire.

Articolo 12 - Coperture assicurative e Sicurezza

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 13 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra

designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo³ espresso consenso scritto.

Articolo 14 – Pubblicazioni.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.

Articolo 16 – Antiriciclaggio

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 17 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa con effetto immediato qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso, con eccezione (salvo diverso accordo) del caso previsto al quarto comma.

Articolo 18 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 19 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti al presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti.

Per l'Università L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

Il Direttore/Presidente/Altro

dell'Associazione Casa del Cinema

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 (Clausola di limitazione della Responsabilità) e 18 (Controversie) della presente Convenzione.

Il Rettore

dell'Università degli Studi di Trieste

Il Direttore/Presidente/Altro

dell'Associazione Casa del Cinema

«Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.»